



# COMUNE DI LIPARI

(PROVINCIA DI MESSINA)

[www.comunelipari.it](http://www.comunelipari.it)  
[urp@comunelipari.it](mailto:urp@comunelipari.it)

**Ordinanza N. 36 del 20/08/2010**

**Oggetto: Istituzione divieti a salvaguardia della pubblica incolumità nella “Spiaggia di Cannitello nell’isola di Vulcano.**

## IL SINDACO

**Visto** il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, 996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alla popolazione colpite da calamità di protezione civile;

**Vista** la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;

**Visto** il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59;

**Visto** il Decreto Legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

**Tenuto conto** degli indirizzi Operativi emanati dal Capo Dipartimento per la “gestione delle Emergenze” del 03 dicembre 2008;

**Considerata** la situazione di emergenza in atto, in relazione agli eventi sismici verificatisi a partire dal 16 agosto 2010 ed alle relative conseguenze che hanno causato nel territorio del Comune di Lipari ed in particolare nell'isola di Lipari e Vulcano, ed in riferimento all'attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 15:25 del 16 agosto 2010, in linea a quanto disposto con Determina Sindacale 42/2008;

**Pervenuta** l'intesa, anche, con il Dipartimento Regionale di Protezione civile, relativamente al contributo di uomini e mezzi per il coordinamento del centro operativo comunale;

**Considerato** che per meglio coordinare gli interventi, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 16/08/2010, è stata attivata una struttura di coordinamento operativo comunale ove poter assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza in modo da poter realizzare un sistema coordinato e funzionale di soccorsi che preveda la presenza e la partecipazione degli Enti e dei soggetti coinvolti in un contesto di sinergie operative;

**Vista** la relazione finale della redatta dal Responsabile della Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni, dott. Giuseppe Basile e trasmessa in data 18/08/2010 dal Coordinatore del COC, Dott. Domenico Russo;

**Preso atto** degli accertamenti tecnici effettuati in corrispondenza delle strutture e dei siti che hanno risentito dell'evento sismico del 16/08/2010 ed in particolare la **scheda di sopralluogo n° 7 riferita alla "Spiaggia di Cannitello"** dell'isola di Vulcano secondo la quale:

- a. la "Spiaggia di Cannitello" è caratterizzata da un versante che contorna la spiaggia il quale è interessato da fenomeni di crollo non riferibili al sisma del 16 agosto, con massi di dimensioni intorno al metro cubo, che al momento sono arrestati a mezza costa grazie alla presenza del materasso detritico che addolcisce la pendenza e della vegetazione e per tale motivo si ritiene opportuno fare inibire alla fruizione le fasce di terreno al piede delle scarpate per una larghezza di non meno 10 metri;
- b. la "Spiaggia di Cannitello", nella porzione meridionale, pur non manifestando segni di crolli recenti del versante sovrastante, deve essere inibita dato il permanere di un rischio potenziale;

**Ritenuto** urgente ed indifferibile procedere ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità secondo le indicazioni provenienti dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni del C.O.C.;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per il quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

### **ORDINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:

1. per l'incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, **IL DIVIETO ASSOLUTO**, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose in corrispondenza delle scarpate in frana della "Spiaggia di Cannitello" per una distanza cautelativa non inferiore ai dieci metri.
2. limitatamente porzione meridionale della "Spiaggia di Cannitello", **IL DIVIETO ASSOLUTO**, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo il tratto di costa e l'arenile per una distanza non inferiore a dieci metri.
3. Per chi viola le disposizioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
4. l'inosservanza alla presente Ordinanza Sindacale sarà sanzionata con l'art. 650 c.p.
5. A tutte le Forze di Polizia l'esecuzione della presente Ordinanza.

### **DISPONE**

- a. L'apposizione, da parte degli operai comunali, dei cartelli di divieto sulla zona interessata.
- b. La notifica della presente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Lipari Comando della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Lipari, alla Luogotenenza della G.d.F. di Lipari, al Distaccamento

del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Dott. Domenico Russo n.q. di Responsabile del Servizio di protezione Civile Comunale, al Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

- c. La Trasmissione della presente al Prefetto di Messina, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

*Avverso la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. n. 1034/71, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica della medesima, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di gg. 120 (centoventi), ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Sicilia. Ai sensi della L.R. n. 10/91, si comunica che, il responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Russo, e che i relativi atti sono visionabili presso l'Ufficio dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale durante gli orari di ricevimento al pubblico.*

Il SINDACO  
(Dott. Mariano Bruno)